

Tutela della “privacy”, ma con quali obiettivi?

Giuseppe Farina

1. Il buon legislatore è quello che dà regole chiare e semplici.

Solo in questo modo sorgono meno controversie sui rapporti fra i soggetti o anche sui fini che si perseguono nell’interesse di tutti i consociati, ed è garantita la soddisfazione degli scopi leciti dei singoli e delle organizzazioni collettive, private o pubbliche.

Regole siffatte si risolvono in un beneficio economico sostanziale e sostanzioso per il pubblico e per i privati.

Qui di seguito si dà un sintetico esempio di un intervento legislativo, con fini da tutti accettabili, perché mira al miglioramento dei beni della vita, ma trattato, in parte, con mani inadatte e quindi con risultati dannosi o risibili o nulli.

2. Si tratta della protezione dei dati personali.

Alcuni, magari con inadeguata approssimazione, chiamano il settore in cui si iscrivono queste norme, come *privacy*.

La ragione dell’iniziativa legislativa venne dalla emanazione di una direttiva comunitaria, nel 1995, che, per la *tutela del diritto alla vita privata*, introduceva bre-
vi regole sul trattamento dei dati delle persone.

I dati venivano distinti in *sensibili* e no. Dei primi non deve essere lecito il trattamento, se non in casi particolari. Dei secondi il trattamento va ammesso pur se con

misure minime di sicurezza nella loro conservazione e diffusione.

A brevi disposizioni del 1996, abbastanza chiare e succinte, è succeduto però, anche *per demerito* della *Autorità garante*, appositamente costituita, un decreto legislativo di ben 186 articoli, con quattro allegati.

Il peso di essi sulle imprese, sulle amministrazioni pubbliche, sulle associazioni da chiunque formate e sulle singole persone fisiche è stato notevole. Infatti:

a) ha fatto sì che *pochi*, rispetto alla generalità delle persone che ne dovrebbe trarre beneficio, *sappiano* in che cosa veramente consista la protezione dei dati personali e quali sono quelli da tutelare veramente;

b) non pochi di coloro che *trattano* dati personali sono stati inadempienti rispetto ad obblighi che altrettanto poche persone sanno che vanno a tutela del loro diritto alla riservatezza;

c) il *costo per il mondo delle imprese*, della pubblica amministrazione, di qualunque formazione associativa, anche di media o minima consistenza sarebbe o è stato notevole, mentre la massa delle disposizioni, anche per effetto delle sue dimensioni, si risolve in un *ridotto presidio per i cittadini*. Raggiunge di rado gli scopi che in sede comunitaria ed interna si erano definiti.

3. Gli effetti negativi ora segnalati sono dimostrati da questi elementi:

3.1. le regole per tutti i trattamenti di dati sono distribuite , in modo, *minuzioso ed analitico, negli articoli da 11 a 140*. Troppi quindi per la generalità delle persone che ne dovrebbe essere tutelata;

3.2. è stato improvvidamente stabilito, nei riguardi di tutti coloro che trattano *dati personali*, che venissero adottate misure minime di sicurezza. Sicché i singoli,

per tutelarsi, anziché conoscere un solo o pochi principi generali, dovrebbero anche conoscere le migliaia e migliaia di regole che imprese, associazioni, amministrazioni pubbliche e chissà quanti altri avrebbero dovuto darsi.

L'inopportunità e l'erroneità di tale scelta del legislatore sono avvalorate dal fatto che queste misure minime di sicurezza dovevano essere adottate entro il 30 giugno 2004, data poi prorogata due volte, sino al 30 giugno 2006. O non vi era necessità di esse o la norma è rimasta inattuata. In nessuno dei due casi si dovevano gravare i cittadini di oneri pesanti ed inconcludenti;

3.3. a distanza di *otto anni* dall'emanazione delle regole in parola, è stata fatta giustizia di almeno una parte di esse. Più precisamente di quelle che asfissiano le imprese in particolare.

4. Ed infatti, con il d.l. 13 maggio 2011, n. 110 (proprio uno di quei decreti *raffazzonati* che mescolano norme di vari settori, con poca o nessuna sistematicità per la gioia di *specialisti* di vario livello), è stato messo un minimo di ordine nella materia.

4.1. Una prima regola enunciata è fondamentale: vi si afferma (art. 6, comma 1) che “*in corretta applicazione della normativa europea* le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini”. Perciò non trovano applicazione nei rapporti tra imprese.

Insomma e meglio, (art. 6, comma 2) “il trattamento di dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni” (formula, come si vede, un po' rabberciata nella parte descrittiva dei soggetti interessati) nell'ambito dei rapporti fra gli stessi intercorrenti, e quindi per le loro finalità connesse allo svolgimento delle rispettive attività organizzative, finanziarie ed amministrative, “non è soggetto all' ap-

plicazione” del codice.

Molti soggetti sono stati liberati da una serie di adempimenti costosi ed utili a pochissimi.

4.2. Una seconda regola, dispersa fra le oltre cento di questo art. 6 del d.l. 70 del 2011, stabilisce che i soggetti che trattano dati personali *non sensibili* (e quindi moltissimi), o minimi dati sensibili e giudiziari dei propri dipendenti e collaboratori, anziché tenere “un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza” possono *autocertificare* “di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza” previste dal codice e dal suo allegato B.

In altri termini, questo intervento chirurgico, pur se scritto con uno stile che, in parte, non è un modello di carattere tecnico-legislativo, solleva da un onere costoso imprese, pubblica amministrazione, associazioni di ogni genere e singoli cittadini.

Si può avanzare l’ipotesi che “l’aggiornato documento programmatico di sicurezza” non fosse stato redatto, né adottato, da un numero consistente di *obbligati*. E che oggi l’insieme delle regole sulla tutela dei dati personali abbia subito un sostanzioso sfoltimento.

5. Ci si può domandare quando saranno eliminate le centinaia di altre norme che stabiliscono minuziosi procedimenti da osservare in ambito giudiziario, di forze di polizia, di accesso ai documenti amministrativi, di registri pubblici ed albi professionali, di anagrafe e stato civile e liste elettorali, di finalità generiche di interesse pubblico, di carattere sanitario minore, di istruzione, di acquisizione per scopi storici o statistici, di finanza, banca ed assicurazioni, di lavoro e previdenza (sociale, ma anche privata).

Tutte queste minute precisazioni ben potrebbero essere sostituite con poche disposizioni che precisino lo scopo della tutela dei dati trattati. E quindi costino molto meno per la loro esecuzione.

Certo gli incompetenti si farebbero molte domande. Ma questa dei dubbi di chi non conosce e non capisce lo spirito delle leggi non è una situazione che si risolve con regole minuziose e numerose. Come è dimostrato dal fatto che da secoli si riconosce che le molte leggi sono indice di una società guasta (Tacito) od offrono scuse “ai vizi”, sì che uno Stato è regolato assai meglio quando ne abbia poche, che sono così “osservate strettamente” (Cartesio).